



COMUNE DI RIVA PRESSO CHIERI CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

DETERMINAZIONE N. 491 DEL 28/11/2025

SETTORE POLIZIA LOCALE E COMMERCIO REGISTRO DI SETTORE N.66

OGGETTO: **Affidamento e impegno di spesa per il servizio di cattura, custodia, canile rifugio dei cani vaganti e soccorso dei cani ammalati o politraumatizzati sul territorio del Comune di Riva presso Chieri per il periodo 01.01.2026 - 31.12.2026. CIG. B94DE72DA3.**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 23/12/2024 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2025/2027 e relativi allegati, tra cui il Programma triennale degli acquisti dei beni e servizi 2025/2027;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 23/12/2024 è stato approvato il Bilancio di Previsione del Comune di Riva presso Chieri per l'anno 2025 ed il Bilancio per il Triennio 2025/2027;
- con provvedimento della Giunta Comunale n. 1 del 09/01/2025 è stato approvato, e dichiarato immediatamente eseguibile il Piano Esecutivo di Gestione – (PEG) per l'anno 2025;
- con l'adozione del PEG i Responsabili dei Servizi/Settori sono stati autorizzati, ai sensi dell'art. 169 del D. Lgs. n. 267/2000 ad adottare gli atti relativi alla gestione finanziaria delle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi loro assegnati nonché a procedere all'esecuzione delle spese nel rispetto della normativa vigente;

Viste:

- la Legge 14 agosto 1991, 281 "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo;
- la Legge Regionale 26 luglio 1993, n. 34 sulla tutela e il controllo degli animali di affezione e il D.P.G.R. n. 4359/1993 che, in attuazione della normativa nazionale, disciplinano anche le modalità e le tipologie di intervento per la prevenzione del randagismo e il controllo delle colonie felini e che tale legge e il regolamento di esecuzione approvato con DPGR 4359 dell'11/11/1993 ribadiscono l'obbligo per i comuni, singoli o associati, di istituire e mantenere in esercizio un servizio pubblico di cattura ed un apposito canile per la temporanea custodia ed osservazione sanitaria degli animali catturati;
- la Legge Regionale 19 luglio 2004, n. 18 sull'identificazione elettronica degli animali d'affezione e successive modifiche ed integrazioni;
- la legge Regionale 4 luglio 2005, n. 9 modifiche alla Legge Regionale 18/2004;
- la circolare 14/05/2001 n. 5 del Ministero della Salute, ha precisato che "il criterio dell'economicità che legittima la scelta della concessione della gestione dei canili da parte dei comuni, non deve essere valutato unicamente come criterio economico, ma deve essere inteso in riferimento all'art. 1 della L. 281/91; in sostanza l'economicità deve essere riferita non solamente a chi garantisce i minori costi di gestione dei canili, ma soprattutto a chi garantisce anche il benessere degli animali. Il benessere animale

dei cani randagi riguarda sia le loro condizioni di vita nelle strutture che li ospitano, che le attività dirette al loro affidamento ed al relativo controllo. Pertanto l'art. 2, comma 11 e l'art. 4, comma 1 della Legge n.281/91, devono essere intesi nel senso che le convenzioni per la gestione dei canili e dei rifugi devono essere concesse prioritariamente alle associazioni o agli enti aventi finalità di protezione degli animali".

Considerato che:

- il Comune di Riva presso Chieri deve garantire, singolarmente o in forma associata le attività previste dalla citata normativa, ed in via generale attuare interventi finalizzati alla tutela e il controllo delle popolazioni canine, presenti nel proprio ambito territoriale;
- il Comune di Riva presso Chieri non dispone di strutture idonee a garantire i servizi previsti dalle leggi e dai regolamenti di cui sopra e che pertanto occorre affidare il servizio a terzi che dispongano delle strutture e delle competenze necessarie;
- nelle immediate vicinanze del Comune di Riva presso Chieri è presente il canile E.N.P.A.- Sezione di Chieri di Via del Tario 6, che rientra tra i gestori di "canili rifugio" abilitati dall'ASL competente per il territorio ed è ubicato ad una distanza compatibile con le esigenze di trasporto dell'accalappiatore incaricato ed è inoltre facilmente raggiungibile dalla cittadinanza per le eventuali visite finalizzate all'adozione degli animali;
- la "Guida ai canili del Piemonte" redatta a cura della Regione Piemonte - Assessorato alla Sanità a seguito di un'attività di monitoraggio aggiornata all'anno 2010 ha conferito al canile di Chieri una valutazione di quattro stelle su quattro;
- la peculiarità del servizio, deve innanzitutto tenere conto del benessere dell'animale e una vicina individuazione della struttura consente di evitare lunghi trasferimenti dei cani, spesso causa di turbamento dell'equilibrio fisico e comportamentale dell'animale;
- la stessa ditta ha operato per l'Amministrazione Comunale con esito soddisfacente e senza l'attivazione di nessun contenzioso e pertanto sussistono le condizioni di opportunità e convenienza per disporre la continuazione del servizio di cui trattasi, attraverso affidamento diretto, anche per ragioni di economicità e celerità del procedimento amministrativo;
- il progetto deve altresì considerare le tariffe necessarie per la gestione del servizio e che gli stessi si quantificano sulla base della proposta fatta pervenire dall'E.N.P.A. in data 25/11/2025 ns. prot. 10361, per lo svolgimento dei servizi affidati che saranno corrisposti, direttamente alle stesse:
 - Servizio sanitario € 0,60 abitante/anno più IVA;
 - Servizio rifugio € 110,00/mese degenza/cane più IVA;
 - Degenza/cane € 65,00 più IVA nel caso di permanenza oltre i tre mesi ed In caso di presenza di più di due cani lungodegenti in rifugio si potrà valutare con l'appaltatore un importo forfetario.

Considerato altresì che dalla cattura derivano dei costi a carico del Comune di Riva presso Chieri, si ritiene congruo considerare che il proprietario del cane recuperato/smaltito dovrà corrispondere al Comune di Riva presso Chieri, il rimborso delle spese derivanti dal recupero di ogni cane tatuato – microchippato o di proprietà con un costo così ripartito:

| COSTO CATTURA | COSTO/GIORNO CUSTODIA |
|---------------|--|
| € 40,00 | € 8,00 per i primi 10 giorni € 12,00 dall'undicesimo in poi |

Considerato che per l'esecuzione dei lavori indicati nel preventivo di cui sopra, si provvede ad effettuare l'affidamento diretto tramite il portale telematico "TRASPARE";

Visti:

- la visura ordinaria della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Roma n. T 628878360 del 26.11.2025, di E.N.P.A. - Sede Legale: Via Attilio Regolo, 27 – 00192 Roma - C.F 80116050586, da cui si evince che la stessa è in possesso del codice ATECO 94 "Attività di organizzazioni associative – Promozione e difesa animali e ambiente" attinente alla prestazione oggetto di appalto;
- il D.U.R.C. regolare di E.N.P.A. - C.F 801160505864, protocollo INAIL_50624494, emesso in data 14.09.2025 con scadenza di validità il 12.01.2026;

- il contratto collettivo attinente alla tipologia della prestazione e applicabile al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto dell'appalto, in conformità all'articolo 11 e all'allegato I.1 del D.Lgs. n.36/2023 è CCNL Uneba;

Ritenuta la proposta congrua e meritevole di approvazione e accettazione;

Visto l'art. 183 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, che testualmente recita: "L'impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa, con la quale, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata è determinata la somma da pagare, determinato il soggetto creditore, indicata la ragione e la relativa scadenza e viene costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria accertata ai sensi dell'articolo 151.";

Visti:

- il D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 – Codice dei contratti pubblici;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 – Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
- il regolamento comunale di contabilità approvato dal C.C. con atto n.30 del 25/10/2016;
- il Decreto Sindacale n. 7 del 31/07/2025 con il quale sono stati individuati i responsabili degli uffici e dei servizi;

Attestato che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura di che trattasi, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m. e i., dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, nonché dell'art. 16 del D.Lgs. n. 36/2023.

Accertato, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione del presente impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

Valutato positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, c. 1 del TUEL 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 7 del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli.

Riconosciuta per gli effetti di cui all'art. 49, primo comma, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione;

DETERMINA

1. Di affidare ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D. Lgs. 36/2023, per i motivi esposti in premessa, ad "E.N.P.A. – Sezione di Chieri", Strada del Tario, 6 l'incarico per il servizio di cattura, custodia, canile rifugio dei cani vaganti e soccorso dei cani ammalati o politraumatizzati sul territorio del Comune di Riva presso Chieri per il periodo 01.01.2026 - 31.12.2026, per una spesa complessiva di € 6.000,00 (comprensiva di IVA); – CIG. B94DE72DA3.
 2. Di impegnare la somma suddetta sul cap. 487.1 "Spese per convenzione canile" bilancio di previsione 2025/2027.
 3. Di dare atto che l'esigibilità della spesa ad oggi è la seguente:
- | ANNO | ESIGIBILITÀ' PREVISTA |
|------|-----------------------|
| 2026 | €. 6.000,00 |
4. Di dare atto che il programma sopra riportato è compatibile con gli stanziamenti di bilancio dei relativi esercizi finanziari.
 5. Di dare atto che il pagamento verrà effettuato, nel rispetto delle norme inerenti la regolarità contributiva e la tracciabilità dei flussi finanziari, a seguito di presentazione di fattura elettronica debitamente controllata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale.
 6. Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000, così come integrato e modificato dal decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174, convertito nella legge n. 213 del 07/12/2012, e di dare atto, altresì, che, in riferimento allo scrivente, non ci sono conflitti di interesse di cui al D.P.R. n. 62/2013
 7. Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è la Sig. d'Angelo Luigi - Responsabile del Settore Polizia Locale e Commercio.
 8. La presente determinazione avrà esecuzione dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile e copertura finanziaria prodotto dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 267 del 2000.

Avverso il presente atto può essere proposto ricorso al Tar Piemonte o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Il Responsabile del Settore

Luigi D'Angelo
(documento firmato digitalmente)